
Aspetti giuridici della tutela: la nomina e le funzioni del tutore

**Corso di formazione
per tutori di minori di età**

11 Novembre 2014

Sala Rosa – Palazzo della Regione
Piazza Dante n. 16
38122 TRENTO

Intervengono:

Dott.ssa Camilla GATTIBONI
Magistrato – tribunale per i Minorenni

Dott.ssa Consuelo PASQUALI
Magistrato -Tribunale di Rovereto

Indice

Nozione e funzione della tutela

L'apertura della tutela:

presupposti

soggetti richiedenti

soggetti istituzionali coinvolti

luogo di apertura

Il Giudice tutelare

La nomina del tutore

La scelta

I compiti

La diligenza e la responsabilità

La gratuità

La cessazione

Il protutore

Nozione e funzione della tutela

L'apertura della tutela

I casi in cui si procede all'apertura della tutela (art. 343 c.c.)

I soggetti che devono promuovere la tutela (art. 345 c.c.)

La costituzione della tutela e il luogo di apertura (art. 346 c.c.)

L'organo pubblico della tutela: il Giudice Tutelare (art. 344 c.c.)

- sovrintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge
- può chiedere l'assistenza degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondano alle sue funzioni

Il Giudice Tutelare ha l'ufficio presso il Tribunale Ordinario ed è organo monocratico.

Provvede con decreto

Reclamabilità del decreto (art. 45 disp. att. c.c.)

L'attività del giudice tutelare/1

- soprintende alle tutele e curatele (344 c.c.)
- nomina tutore e protutore (346 c.c.), ne riceve il giuramento, decide sull'istanza di dispensa (353 c.c.)
- dà i provvedimenti urgenti sul patrimonio, prima che tutore e protutore abbiano assunto le funzioni (361 c.c.)
- designa l'istituto di credito presso cui depositare valori e titoli (369 c.c.)

L'attività del giudice tutelare/2

- delibera sul luogo in cui il minore deve essere allevato, sul suo avviamento agli studi all'esercizio di un'arte o mestiere (371 n. 1 c.c.)
- delibera la spesa annua per il mantenimento del minore (371 n. 2 c.c.)
- delibera sulla convenienza a continuare o alienare o liquidare aziende commerciali che siano nel patrimonio del minore (371, n. 3 c.c.)

L'attività del giudice tutelare/3

- autorizza l'investimento di capitali (372 c.c.)
- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 374 c.c.
- esprime parere, quando l'autorizzazione dev'essere concessa dal tribunale in composizione collegiale ex art. 375 c.c.
- autorizzare il reimpiego del prezzo riscosso dalla vendita, se non ha disposto il tribunale (376 c.c.)

L'attività del giudice tutelare/4

- liquida un'equa indennità al tutore (379 c.c.)
- approva il conto annuale della tutela (380 c.c.)
- può imporre cauzione al tutore o liberarlo dalla cauzione prestata (381 c.c.)
- può esonerare il tutore, rimuoverlo o sospenderlo (383 e 384 c.c.)
- riceve e approva il conto finale della tutela (385 c.c.)

L'attività del giudice tutelare/5

Altre competenze speciali

- in materia di affidamento familiare
-
- Trattamenti sanitari
- Autorizzazione ad interrompere la gravidanza
- Nulla osta in materia di passaporti

La nomina del tutore/1

Organo competente

Persone che possono essere scelte come tutore (348)

- Persone fisiche
- Enti di assistenza e Enti locali

L'audizione del minore

La nomina del tutore/2

Natura dell'incarico

Casi particolari:

- Incapacità
- Dispensa
- Esonero
- Rimozione e sospensione

Compiti del tutore

Sono compiti del tutore:

- curare la persona del minore,
- rappresentarlo in tutti gli atti civili,
- amministrarne i beni,
- procedere alla formazione dell'inventario iniziale dei beni del minore,
- tenere regolare contabilità e annualmente rendere il conto al GT

Principali incumbenti:

- prestare giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.)
- predisporre l'inventario (363)
- può essere tenuto a prestare cauzione (381)
- procedere a proporre al giudice i provvedimenti circa l'educazione (luogo, studi, mestiere) e l'amministrazione del patrimonio (371)
- deve esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari

-
- chiedere le autorizzazioni prescritte dalla legge (artt. 372-376 c.c.) relativamente a specifici, ma fondamentali o importanti aspetti della gestione patrimoniale, per i quali il tutore deve chiedere autorizzazione al GT o al tribunale
 - deve presentare il rendiconto finale quando cessa dalle funzioni (385 ss.)
 - deve tenere regolare contabilità e predisporre rendiconto annuale (380)

Diligenza e responsabilità del tutore

- deve avere la diligenza del buon padre di famiglia (art. 382 c.c.)

disciplina particolare:

- atti compiuti senza osservare le norme autorizzative (art. 376 c.c.)
- atti vietati al tutore e al protutore (art. 377)
- Divieto di convenzioni con il minore (art. 388)
- non deve agire in conflitto d'interessi con il minore

Gratuità della tutela

- E' prevista la possibilità che sia liquidato un rimborso spese e un'equa indennità (art. 379 c.c.)

La cessazione della tutela

Cessazione della tutela

Cessazione dall'incarico

Il protutore

Duplicità delle funzioni (art. 366 c.c.):

- Ausiliarie del tutore (inventario, rendiconto annuale, rendiconto finale)
- Vicarie (impedimento, conflitto d'interessi)

Il consenso informato ai trattamenti sanitari

- Minorenne in affidamento, in comunità o in istituto penale
- Minorenne che vive in strada senza reperibilità dei genitori o minore straniero non accompagnato per cui non c'è ancora tutela
- Minorenne che ha un tutore
Consenso del tutore e volontà del minore
Casi in cui decide il minore (anche senza informare il tutore)

Grazie per l'attenzione ...